

**O.P.C.M. 24/04/2007 n. 3585**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007, n. 3585 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105). - Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3585).**

**Preambolo**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;**

**Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;**

**Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;**

**Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 ottobre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;**

**Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;**

**Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;**

**Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;**

**Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006 e l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006, l'art. 1 dell'ordinanza n. 3524 del 2006, art. 3 dell'ordinanza n. 3527 del 2006 ed art. 22 dell'ordinanza n. 3559 del 2006;**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006;**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006;**

**D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;**

**D'intesa con la regione Calabria;**

**Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;**

**Dispone:**

**Articolo 1**

**Art. 1.**

**1. Il dott. Salvatore Montanaro, Prefetto di Catanzaro, è nominato Commissario delegato in sostituzione del dimissionario dott. Antonio Ruggiero per la gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 citato in premessa (1) .**

**2. Il Commissario delegato, in particolare, provvede all'espletamento delle seguenti attività:**

**a) aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti;**

**b) attuazione degli articoli 148 e 149 del decreto legislativo n. 152/2006, mediante l'istituzione delle Autorità d'ambito per la successiva predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito;**

**c) affidamento del servizio idrico integrato in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente competenti, nel caso della loro inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a trenta giorni;**

**d) vigilanza sull'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, occorrenti per il finanziamento parziale delle opere relative al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti competenti;**

**e) individuazione, sentite le province, delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti;**

**f) proposta al Dipartimento della protezione civile degli ambiti di intervento in relazione ai quali diviene possibile il rientro nelle ordinarie competenze anche prima della cessazione dello stato di emergenza;**

**g) riformulazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del progetto di bonifica dell'area industriale ex «Pertusola Sud» di Crotona e della limitrofa area archeologica, ed attuazione dei relativi interventi.**

**3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera g), il Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore dallo stesso nominato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**4. In relazione alla situazione di criticità esistente nella regione Calabria per gli aspetti della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 5, i necessari interventi di natura sostitutiva delle strutture e degli enti ordinariamente competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.**

**5. Il Commissario delegato adotta i provvedimenti di cui al comma 4 limitatamente agli impianti individuati con specifico provvedimento della regione Calabria, ed esclusivamente a fronte dell'accertata inerzia degli enti ordinariamente competenti, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta.**

**6. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla definitiva ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione, procede alla verifica dei rapporti pendenti di natura gestionale, economica ed amministrativa facenti capo alla struttura commissariale, e, previa verifica delle situazioni debitorie nei confronti degli enti competenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esercita i poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, anche con riferimento alla bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Il Commissario delegato con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'attuale dotazione della struttura commissariale, le unità di personale da adibire all'espletamento delle attività di cui al presente comma.**

**(1) Vedi anche l'articolo 1 dell'O.P.C.M. 22 gennaio 2008.**

## **Articolo 2**

### **Art. 2.**

**1. Il Prefetto Luigi La Sala è nominato sub-Commissario in sostituzione del dott. Giuseppe Graziano.**

**2. Il dott. Antonio Falvo, sub-Commissario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2006, è confermato nelle sue funzioni.**

**3. Con apposito provvedimento del Commissario delegato sono individuati i singoli settori di intervento da affidare ai sub-commissari di cui ai commi 1 e 2.**

**4. Il Commissario delegato si avvale delle unità di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.**

**5. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività connesse all'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3062/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e del personale previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3106/2001, è ridotto del 50%.**

## **Articolo 3**

### **Art. 3.**

**1. Per garantire il necessario supporto tecnico nelle attività di aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti e di predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da otto membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno con funzioni di Segretario designato dal Commissario delegato, tre designati dalla regione Calabria e tre dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**2. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo al Commissario delegato nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, nonché per elaborare proposte finalizzate al definitivo superamento dello stato d'emergenza e per la definizione del contenzioso pendente, il medesimo Commissario delegato provvede, con apposito provvedimento, alla costituzione di un Comitato di esperti composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.**

**3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un compenso da stabilire con specifico provvedimento del Commissario delegato anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.**

**4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie nella disponibilità del Commissario delegato.**

**5. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 , e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.**

### **Articolo 4**

#### **Art. 4.**

**1. Il Commissario delegato, per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, si avvale delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata, nonché delle seguenti ulteriori risorse finanziarie:**

**a) quanto ad euro 5 milioni a valere sulle risorse dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, capitolo 7082 - anno finanziario 2007;**

**b) quanto ad euro 30 milioni a valere sulla riserva premiale non assegnata alla data del 30 settembre 2006 di cui alla delibera CIPE del 22 marzo 2006, adottata in attuazione dell'art. 1 , commi 415 e 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

**2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle norme ed al regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sulla contabilità**

**speciale intestata al Commissario delegato.**

## **Articolo 5**

### **Art. 5.**

**1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, in deroga alle seguenti disposizioni normative:**

**decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;**

**decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;**

**legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;**

**decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 101, 105, 106 e 107, Titolo I, Sezione II, Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126, Titolo IV, Sezione II, Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211, Titolo I, Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V Parte IV;**

**decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241.**

## **Articolo 6**

### **Art. 6.**

**1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.**

**La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**